



Comune di Padova

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 129 del 04/12/2001

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 168 del 26/11/2002, n. 52 del 05/05/2003, n. 88 del 24/10/2011 e n. 41 del 27/06/2016



INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	5
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - FORMA DI GESTIONE	5
ART. 3 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE	5
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 5 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI	7
ART. 6 - DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI	8
ART. 7 - SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	9
ART. 8 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	10
ART. 9 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE	10
Titolo II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'	12
ART. 10 - CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI	12
ART. 11 - ESCLUSIONI	12
ART. 12 - TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	13
ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	13
Titolo III – SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	14
ART. 14 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO	14
ART. 15 - CONTENITORI STRADALI	14
ART. 16 - DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI	16
ART. 18 - RACCOLTA SU CHIAMATA	19
ART. 19 - RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI	19
ART. 20 - RACCOLTA CON MEZZO MOBILE	19
ART. 21 - CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	19
ART. 22 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE	21
ART. 23 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA	21
ART. 24 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	21

ART. 25 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	22
ART. 26 - RACCOLTA DEI RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA	22
ART. 27 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA	22
ART. 28 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI	23
ART. 29 - TRASPORTO	23
ART. 30 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI	23
ART. 31 - ACCESSO AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO	23
Titolo IV - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA	25
ART. 32 - FINALITA' E METODI	25
ART. 33 - POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI	25
ART. 34 - SPAZZAMENTO	25
ART. 35 - RACCOLTA FOGLIE	26
ART. 36 - ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO E FORMELLE DI ALBERATURE STRADALI	26
ART. 37 - ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE	26
ART. 38 - PULIZIA SUPERFICIE DI POZZETTI E CADITOIE	27
ART. 39 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI	27
ART. 40 - LAVAGGI DI STRADE E PIAZZE	27
ART. 41 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI PORTICI, VICOLI, STRADE E SCALINATE	27
ART. 43 - PULIZIA CANALETTA ISOLA MEMMIA	27
ART. 44 - PRONTO INTERVENTO A SEGUITO INCIDENTI STRADALI	27
ART. 45 - RECUPERO DI AREE DEGRADATE	28
ART. 46 - SMALTIMENTO RIFIUTI TRATTENUTI DA CHIUSE	28
ART. 47 - AREE MERCATALI	28
ART. 48 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	28
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI	29
ART. 50 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	29
ART. 51 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	29
ART. 52 - PULIZIA PRESSO I CANTIERI	30
Titolo V - CONTROLLI E SANZIONI	31

ART. 53 - VIGILANZA E SANZIONI	31
ART. 55 - ABROGAZIONE DI NORME	31
SANZIONI	35
ALLEGATI	
ALLEGATO A - CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	31
ALLEGATO B – SANZIONI	33



Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Padova disciplina con il presente Regolamento la gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il presente Regolamento stabilisce inoltre le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.
2. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

ART. 2 - FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune di Padova provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.
2. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio (di seguito menzionato come Gestore) sono regolati dall'apposito contratto di servizio.
3. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

ART. 3 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
2. L'intera gestione dei rifiuti urbani, mediante l'incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da inviare allo smaltimento;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il riciclaggio e il recupero di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno;
 - c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani, nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
 - d) favorire l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN13432, in occasione delle manifestazioni temporanee;

- e) favorire, considerato il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci commercializzabili entrato in vigore il 01.01.11, anche attraverso appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, l'impiego di borse riutilizzabili (preferibilmente in iuta, canapa o con le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla normativa nazionale) o, in seconda battuta, di borse composte da materiale plastico biodegradabile e compostabile rispondente alla norma UNI EN 13432:2002;
- f) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi per ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- g) contenere i costi di raccolta;
- h) promuovere l'autosufficienza dell'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, nonché per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati;
- i) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- j) garantire l'igiene ed il decoro del territorio comunale e la salvaguardia del paesaggio e dei siti di particolare interesse storico-culturale.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Ai sensi della normativa vigente, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono Rifiuti Urbani (RU):
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Si intendono per rifiuti urbani pericolosi (RUP) i rifiuti domestici costituiti da:
 - a) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
 - b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - c) siringhe;
 - d) pile ed accumulatori;

- e) lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
5. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
- a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
6. Si intendono per rifiuti urbani ingombranti i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
7. Si intendono per rifiuti urbani esterni:
- a) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - b) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - d) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

ART. 5 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del servizio comunale espletato dal Gestore e pertanto soggetti alla relativa tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.
2. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali dell'immobile di produzione fino al momento del conferimento e devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico/sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a raccogliere in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore, preventivamente approvate dal Comune.
4. La raccolta differenziata dei rifiuti si articola, a seconda delle zone indicate dal Gestore e preventivamente approvate dal Comune, secondo tre modalità distinte:
- a) raccolta con contenitori stradali;
 - b) raccolta domiciliare con contenitori;
 - c) raccolta domiciliare con sacchi.
5. Il conferimento dei rifiuti indipendentemente dal tipo di raccolta è regolato dalle seguenti norme:
- a) in ciascuna zona di raccolta è obbligatorio avvalersi delle strutture appositamente predisposte per le raccolte differenziate;
 - b) ciascuna "frazione" di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore o sacco per essa predisposto;

- c) gli sportelli o coperchi dei contenitori devono essere chiusi dopo l'uso;
- d) i sacchi utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;
- f) nel caso di raccolta su appuntamento, prevista per alcuni tipi di rifiuto come specificato più avanti, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dal Gestore, preventivamente concordati con il Comune, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.

6. Nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta l'esposizione dei rifiuti deve rispettare i giorni e gli orari comunicati dal Gestore. Il relativo calendario dovrà essere preventivamente approvato dal Comune. L'esposizione deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; al fine di evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti, i sacchi e/o i contenitori, dati in dotazione a ciascuna utenza, devono essere allineati.

7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.

8. In caso di necessità il dirigente preposto del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, la cui inosservanza costituisce violazione del presente regolamento ed è sanzionata a norma di legge.

ART. 6 - DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. E' vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui al comma , è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. E' inoltre vietato:

- a) recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di centro di riuso;

- b) esporre contenitori o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
- c) esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dal Gestore;
- d) deporre qualsiasi tipo di rifiuto, anche non pericoloso, al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;
- e) danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
- f) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- h) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
- j) smaltire rifiuti pericolosi in modo diverso da quello stabilito dalla legge;
- k) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con il Gestore;
- l) incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie); relativamente all'incenerimento della sola "frazione verde", è fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- m) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

5. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti sia in sacchi: rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

7. E' fatto divieto di accumulare rifiuti di qualsiasi tipo nelle aree esterne anche private.

ART. 7 - SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. E' obbligatoria l'effettuazione delle seguenti raccolte differenziate:
 - a) frazione secca recuperabile (carta, cartone, legno, metalli, plastica, vetro), per il successivo conferimento a impianti di recupero al fine di realizzare, in particolare, entro il 2020 l'aumento in peso di almeno il 50 % della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;
 - b) frazione verde nonché frazione putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - c) rifiuti urbani ingombranti;
 - d) rifiuti urbani pericolosi.
2. Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle raccolte differenziate.

3. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno intervenire anche nel caso in cui l'autorità competente stabilisca per il Comune di Padova obiettivi di raccolta differenziata diversi da quelli definiti dalla normativa nazionale.
4. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private.
5. Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili. Tutte le campagne informative rivolte alla cittadinanza da parte del Gestore dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dal Comune e in particolare dal Settore competente per l'applicazione del contratto di servizio, di seguito menzionato come Settore competente.
6. Potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

ART. 8 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

ART. 9 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa definite nell'apposito regolamento e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.), in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).
3. Le utenze domestiche interessate alla riduzione della tariffa devono stipulare con il Comune apposite convenzioni.
4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente presso il luogo di produzione e solo ed esclusivamente sulla frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.
5. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.
6. I punti da 1 a 5 si applicano anche al cosiddetto "compostaggio di comunità" così come definito dalla normativa nazionale.



Titolo II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

ART. 10 - CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, individuati nell'allegato A del presente Regolamento.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dal Gestore per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza.
3. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative del Gestore.
4. I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera e in particolare nelle giornate festive e a esse immediatamente precedenti o successive.
5. Le "utenze non domestiche" possono richiedere, per determinate tipologie di rifiuti assimilati "contenitori dedicati", pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori sia per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.
6. Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, sia nel caso di contenitori dedicati sia per i cassonetti stradali, devono essere ridotti dall'utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.
7. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte specializzate.
8. I produttori di rifiuti speciali non assimilati hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli assimilati.
9. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori.

ART. 11 - ESCLUSIONI

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da



- policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore, come ad esempio:
 - i) consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli alimentari di origine animale e vegetale;
 - ii) produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii) fortemente maleodoranti;
 - iv) eccessiva polverulenza.
 - d) appartengano al seguente elenco:
 - (1) rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - (2) rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - (3) rifiuti di imballaggi terziari;
 - (4) rifiuti di imballaggi secondari, che possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata.

ART. 12 - TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo ai rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la tariffa, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.
2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito del Gestore, comporterà una riduzione della tariffa, da definirsi nell'apposito regolamento.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Allo scopo di rendere più rapide le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico-sanitaria e/o che presentino dubbi interpretativi il Gestore interpella il Comune che, eventualmente, acquisisce il parere degli altri Enti pubblici competenti, anche tramite indizione di apposita conferenza dei servizi.



Titolo III – SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 14 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. I rifiuti domestici e assimilati possono essere conferiti:
 - a) nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
 - b) nei contenitori dedicati agli specifici flussi di rifiuti, consegnati agli utenti interessati dal servizio di raccolta porta a porta mediante uso di contenitori;
 - c) in sacchi di tipo diverso dedicati agli specifici flussi di rifiuti, consegnati agli utenti interessati dal servizio di raccolta porta a porta mediante uso di sacchi;
 - d) nei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
 - e) presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;
 - f) ai mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;
 - g) nei contenitori “dedicati” per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati.

2. Le frazioni di rifiuto domestico e assimilato da sottoporre a raccolta differenziata, nonché le relative modalità di conferimento e di raccolta, da utilizzare nelle diverse zone della città (inclusi modalità e orari di conferimento, frequenze minime garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti), sono disposte dal Comune, tenendo conto dei vari aspetti tecnico - economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico - sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

ART. 15 - CONTENITORI STRADALI

1. I contenitori stradali devono essere dislocati in spazi, ove possibile opportunamente allestiti, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.

2. I cassonetti per la raccolta del secco non riciclabile e i bidoncini per la raccolta differenziata della frazione umida devono essere collocati di regola in area pubblica, ad una distanza massima guida di 150 m dalle utenze servite o dall'immissione nella pubblica viabilità di strade private. La distanza potrà essere superiore al valore guida solo in caso di conformazione particolare della strada o presenza di divieti e/o sensi unici che rendano impossibili il transito e la sosta in sicurezza dei mezzi atti allo svuotamento dei contenitori stessi. In tali casi, la distanza massima non potrà comunque superare i 250 metri.

3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore.

4. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, nonché eventuali modifiche a tale posizione, viene definita dal Gestore del servizio, tenuto conto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto



architettonico, previo accordo e comunicazione scritta al Settore competente e agli eventuali altri Settori comunali di volta in volta interessati. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di diniego da parte dei suddetti Settori, il Gestore del servizio potrà procedere alla collocazione dei contenitori come da comunicazione.

5. Per incentivare la raccolta differenziata e consentire i processi di efficienza ed economicità, ove possibile, sarà favorita la creazione delle "isole ecologiche di base" e cioè la collocazione, nella stessa area, dei contenitori per la raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto urbano.

6. E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione; eventuali modifiche della collocazione dei contenitori sono infatti di competenza del solo personale del Gestore di servizio, nelle modalità previste al suddetto punto 4. Nel caso di necessità contingibili e urgenti legate a manifestazioni pubbliche, ordine pubblico, viabilità, il Gestore provvederà allo spostamento immediato dei contenitori dandone appena possibile comunicazione al Settore competente.

7. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Devono inoltre essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.

8. Nelle zone del territorio comunale servite dalla raccolta con contenitori stradali il Gestore può collocare i contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

- a) particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
- b) produzione di rifiuti in quantità tale per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

9. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

10. Sarà a carico del Gestore, oltre alla raccolta dei rifiuti, anche la manutenzione e la pulizia interna ed esterna dei contenitori e loro disinfezione. Inoltre, il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla pulizia ed eventuale disinfezione del suolo attorno ai contenitori.

11. E' vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.

12. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

13. Il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui il Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere, e manifestazioni.



14. I contenitori dovranno essere quantomeno forniti di pittogrammi e di indicazioni sia sulle tipologie di rifiuti conferibili, che di contatto (numero verde del Gestore).

ART. 16 - DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI

1. Il presente articolo disciplina esclusivamente la collocazione dei contenitori stradali, essendo la collocazione dei contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare regolata dall'articolo successivo.

2. È vietata, in area pubblica o privata aperta al pubblico, la collocazione dei contenitori stradali entro una distanza di 5 metri da:

- a) incroci,
- b) passaggi pedonali,
- c) semafori;
- d) finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
- e) ingressi intesi esclusivamente come portoni di accesso a locali sia di edifici adibiti a civili abitazioni che di attività commerciali del settore alimentare (pubblici esercizi, esercizi di vicinato, artigiani, etc.) e di farmacie.

3. Nelle zone indicate con le unità urbane u.u. 1.1-1.2-1.3-1.4-5.2, approvate con D.G.R.V. n. 962 del 15/02/1983, le disposizioni del comma 2 possono essere derogate nel caso in cui il Gestore verifichi l'impossibilità del rispetto del valore guida (5 metri).

4. E' inoltre vietata, in area pubblica o privata aperta al pubblico, la collocazione dei contenitori stradali:

- a) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
- b) entro la distanza di sicurezza, prevista dalla specifica normativa vigente in materia, dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;
- c) entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

5. Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo saranno concesse a discrezione del Comune sentito il Gestore.

ART. 17 - RACCOLTA DOMICILIARE

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchi e deve avvenire al piano terra di ogni stabile sede del produttore (abitazione o attività economica produttrice di rifiuti assimilati agli urbani), nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

2. Tale tipologia di raccolta potrà essere estesa e/o modificata e dovrà rispettare quanto specificato nei seguenti commi.



3. Nelle zone della città servite dal sistema di raccolta porta a porta delle diverse frazioni di rifiuti i contenitori stradali sono rimossi e sono sostituiti da contenitori o sacchi di capacità adeguata consegnati a ciascuna utenza a cura del Gestore.

4. Nel caso di estensione della raccolta domiciliare, come previsto dal comma 2, in ciascuna area interessata, al fine di facilitare l'adeguamento da parte dei cittadini al nuovo sistema di conferimento dei rifiuti, si prevede un periodo sperimentale, della durata di mesi sei dall'attivazione del nuovo servizio, durante il quale non è prevista l'applicazione di alcuna sanzione.

5. Raccolta domiciliare con contenitori

a) nelle zone della città servite dal servizio di raccolta porta a porta con contenitori il Gestore di norma colloca i contenitori all'interno delle aree private, previo accordo con il titolare o con l'amministratore condominiale, nel rispetto delle normative civilistiche e di sicurezza;

b) i contenitori consegnati a ciascuna utenza restano di proprietà del Comune o del Gestore. Tali contenitori si considerano in custodia degli amministratori di condominio e/o di chi li ha ricevuti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. In caso di subentri o cessazioni nelle posizioni Tari i contenitori dovranno essere restituiti secondo le indicazioni del Gestore, preventivamente concordate con il Comune;

c) Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore;

d) fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, l'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i contenitori all'interno della proprietà di norma delimitati da una recinzione o da altro elemento fisico idoneo allo scopo, ed esporre gli stessi, direttamente o mediante un loro incaricato, sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune, chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi;

e) la raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori posti a livello del piano stradale. Dopo la raccolta dei rifiuti, i contenitori vuoti devono essere riposti all'interno della proprietà (cortili o pertinenze condominiali) a cura degli utenti del servizio.

6. Raccolta domiciliare con sacchi

a) L'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i sacchi all'interno della proprietà ed esporre gli stessi, direttamente o mediante un loro incaricato, sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune,



chiusi e disposti in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi;

b) la raccolta dei rifiuti avviene mediante il ritiro al piano stradale dei sacchi.

7. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti assimilati agli urbani la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento.

8. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

9. Il Gestore, secondo necessità, ha facoltà di chiedere in via formale al singolo utente di esporre i propri contenitori in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.

10. Qualora vi fosse l'impossibilità per le utenze, verificata dal Gestore, di tenere i contenitori all'interno della proprietà, le utenze potranno chiedere al Comune di collocarli in area pubblica, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali prescrizioni dei Settori comunali competenti in materia di viabilità/mobilità e arredo urbano. Le aree pubbliche, così individuate, devono essere opportunamente recintate, mascherate e mantenute pulite a carico del richiedente.

11. Ai condomini costituiti da almeno n. 4 unità abitative saranno forniti di norma contenitori ad uso condominiale.

12. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dagli aventi titolo, l'eventuale accesso del Gestore alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da concordarsi con il Gestore in funzione degli esistenti vincoli logistici e purché le strade private siano equiparabili alle strade pubbliche in termini di transitabilità. In ogni caso gli aventi titolo di passaggio sulle strade private rilasceranno al Gestore l'autorizzazione necessaria, manlevando allo stesso tempo il Gestore dagli oneri della manutenzione del passaggio.

13. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, in proprietà privata e opportunamente recintati, tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. Tale area di deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta ed avere



dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le unità abitative e/o altre destinazioni d'uso, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi. Potranno essere erogate apposite forme d'incentivo alla realizzazione di isole ecologiche interrate in proprietà privata.

14. Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo saranno concesse a discrezione del Comune sentito il Gestore.

ART. 18 - RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti quali gli sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti, per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, il servizio di raccolta può essere realizzato su chiamata.

2. Il Servizio sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata dal Gestore, approvata dal Comune, previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 19 - RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici presso punti privati e il Gestore provvederà alla raccolta anche con l'ausilio delle associazioni di categoria.

2. Sarà a carico del Gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia dei contenitori e il controllo dei rifiuti consegnati.

3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- b) a collaborare con il Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- c) a comunicare al Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART. 20 - RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante nei quartieri con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato. La raccolta è particolarmente dedicata ai rifiuti urbani da avviare al recupero conferibili ai Centri di Raccolta.

2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 21 - CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I centri di raccolta sono degli spazi attrezzati e custoditi per il conferimento diretto da parte degli utenti dei rifiuti urbani, in particolare di frazioni recuperabili, pericolose o



ingombranti, nonché di limitate quantità di inerti, provenienti da piccoli interventi di manutenzione domestica.

2. Possono conferire rifiuti nel centro di raccolta solamente i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche (utenze domestiche) residenti o domiciliate nel Comune di Padova che pagano il tributo comunale sui rifiuti;
 - b) le persone giuridiche (utenze non domestiche) con sede nel Comune di Padova che pagano il tributo comunale sui rifiuti, limitatamente ai rifiuti urbani assimilati prodotti nei locali sottoposti a tributo. Per poter trasportare i propri rifiuti al centro di raccolta le utenze non domestiche hanno l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Devono inoltre essere munite di apposito formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D.Lg. 152/2006 e s.m.i, ad esclusione del trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.
3. Un apposito atto del Comune disciplina le tipologie dei rifiuti conferibili, gli eventuali limiti quantitativi, i giorni e gli orari di apertura.
4. La localizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato terrà conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di smaltimento.
5. Il produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto.
6. E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti, all'interno, a fianco o nelle prossimità dei centri di raccolta quando queste sono chiuse o non presidiate.
7. E' vietato il conferimento di rifiuti nel centro di raccolta da parte di utenti esterni al Comune di Padova, salvo diversi accordi di collaborazione tra i Comuni.
8. La gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa, verranno debitamente comunicate alla cittadinanza da parte del Gestore in accordo con il Comune.
9. Il Comune, al fine di promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, può individuare, come previsto dalla normativa vigente, anche appositi spazi presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e la raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di



consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

ART. 22 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della frazione verde viene effettuata di norma attraverso il conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Potrà in alternativa essere effettuata la raccolta con il sistema domiciliare su prenotazione telefonica oppure nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore. I rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori forniti dal Gestore, previa richiesta dell'utente. Potranno inoltre essere raccolte ramaglie in fascine legate (della lunghezza massima di 1 metro e di peso inferiore ai 20 kg) e depositate accanto ai contenitori stessi, con le modalità definite dal Gestore e preventivamente concordate con il Comune.
3. Non possono usufruire della raccolta domiciliare di cui al citato comma 2 gli utenti che usufruiscono della riduzione tariffaria per compostaggio domestico di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 23 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini utilizzando sacchetti certificati a norma europea Uni En 13432-2002 (standard europeo per gli imballaggi compostabili e biodegradabili): a seconda delle zone di raccolta tali sacchetti dovranno essere esposti tal quali o conferiti all'interno di contenitori a svuotamento riutilizzabili.
2. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, ecc. e altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti assimilata agli urbani verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con frequenza adeguata.

ART. 24 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Tutti i rifiuti urbani pericolosi andranno conferiti nei contenitori specifici o ai centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
2. Gli appositi contenitori sono posizionati a cura del Gestore nei centri di raccolta dei rifiuti urbani e/o presso gli esercizi commerciali.
3. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino colmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
4. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:
 - a) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici e assimilati;
 - b) nei punti di accumulo specifici per raccogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani o destinati ad accogliere rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ma



comunque destinati allo smaltimento finale in discariche per rifiuti non pericolosi o ad altri impianti di smaltimento di rifiuti urbani.

5. I rifiuti, derivanti dalla rimozione di materiali contenenti amianto, devono essere adeguatamente trattati e imballati con idoneo materiale al fine di garantire la non dispersione delle fibre e tempestivamente conferiti a ditte autorizzate.

ART. 25 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti, ad esaurimento della loro durata, devono essere consegnati al Gestore presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato o previa prenotazione all'apposito servizio di raccolta a domicilio, con le modalità definite dal Gestore e preventivamente concordate con il Comune.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere consegnate a fine vita ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente; negli altri casi devono essere consegnate al Gestore presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani o previa prenotazione all'apposito servizio di raccolta a domicilio.
3. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato e quanto previsto dalla normativa in materia di riuso.

ART. 26 - RACCOLTA DEI RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA

1. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale e della Giardineria devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree appositamente individuate dal Comune in accordo con il Gestore.-
2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.
3. I rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, in impianto idoneo.

ART. 27 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale. Entro tale perimetro e' obbligatorio avvalersi del servizio. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con idoneo provvedimento.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente e dalla pianificazione delle autorità competenti.
4. Zone di raccolta, orari e frequenze di raccolta sono comunicati dal Gestore e il relativo calendario deve essere preventivamente approvato dal Settore competente.



ART. 28 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento ed i relativi dati dovranno essere resi disponibili al Comune ed all'utente suddivisi per flussi.
2. I quantitativi di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

ART. 29 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

ART. 30 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le fasi finali di trattamento, recupero e smaltimento dei Rifiuti, salvo casi che dovessero presentarsi, saranno realizzate direttamente dal Gestore attraverso mezzi e maestranze, presso gli impianti autorizzati.
2. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

ART. 31 - ACCESSO AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO

1. L'accesso agli impianti di smaltimento, al fine del conferimento dei rifiuti, è riservato al personale ed ai mezzi del Gestore. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi del Gestore, compatibilmente con le potenzialità del centro, purché in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia:
 - a) mezzi e personale dei servizi tecnologico manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
 - b) vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi, che conferiscano i rifiuti per conto di Aziende convenzionate con il-Gestore;



- c) mezzi di Ditte, Aziende ed Imprese produttrici di rifiuti Speciali che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con il Gestore, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti.
2. E' fatto divieto ai privati cittadini di conferire in proprio rifiuti soggetti a raccolta differenziata (sfalci, vetro, ecc.). Essi dovranno utilizzare quanto definito in merito negli appositi articoli del presente Regolamento.



Titolo IV - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

ART. 32 - FINALITA' E METODI

1. Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di igiene urbana.
 - a) posizionamento e cura di cestini portarifiuti;
 - b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
 - c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento dei rifiuti raccolti;
 - d) asporto rifiuti da aree destinate a verde pubblico;
 - e) asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d'acqua ;
 - f) pulizia della superficie di pozzetti e caditoie stradali e in aree verdi pubbliche;
 - g) asporto rifiuti da aree di sosta per i nomadi;
 - h) lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;
 - i) lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
 - j) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - k) recupero di aree pubbliche degradate;
 - l) asportazione rifiuti trattenuti da chiuse del reticolo idrico cittadino.

ART. 33 - POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, il Gestore acquista e installa appositi cestini nel rispetto di quanto stabilito dal Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti urbani (di seguito denominato Piano economico);
2. Il Gestore deve assicurare una frequenza adeguata per lo svuotamento dei cestini, con sostituzione dei sacchi in polietilene, curare il loro buono stato e conservazione e provvedere alla sostituzione dei cestini danneggiati.
3. Le aree dedicate ai cani devono essere attrezzate con cestini per la raccolta delle deiezioni.
4. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 34 - SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, sottopassi, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.
2. Il servizio effettuato dal Gestore deve coprire tutte le piazze e le strade comunali, statali e provinciali di competenza del Comune, strade private soggette ad uso



pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata.

3. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.

4. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.

5. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere.

6. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.

7. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico. Verrà utilizzato in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale.

8. Nelle aree spazzate meccanicamente dovrà essere obbligatoriamente istituito un servizio ausiliario per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.

ART. 35 - RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera del Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pavimentate tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, fatto salvo quanto previsto da altri regolamenti comunali.

ART. 36 - ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO E FORMELLE DI ALBERATURE STRADALI

1. Le aree a verde pubblico cittadine, per essere regolarmente sottoposte a manutenzione del verde, devono essere oggetto di asporto dei rifiuti abbandonati e dello svuotamento dei cestini raccogli rifiuti, con la sostituzione del relativo contenitore.

2. L'asporto e lo smaltimento dei rifiuti residui viene eseguito sulle aree verdi, sulle zone marginali quali cigli, spartitraffico, formelle intorno agli alberi stradali, rotonde e scarpate, nei siti e secondo le modalità stabilite nel Piano economico.

3. La manutenzione a verde delle isole ecologiche per contenitori stradali è a carico del Gestore.

ART. 37 - ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE

1. Le rive e le sponde dei corsi d'acqua devono essere sottoposte a periodica pulizia, con raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti, così come previsto dalla normativa vigente, nei siti e secondo le modalità stabilite nel Piano economico.



ART. 38 - PULIZIA SUPERFICIE DI POZZETTI E CADITOIE

1. Il Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, poste anche in aree verdi pubbliche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti e nelle caditoie stradali e in aree verdi pubbliche.

ART. 39 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Il Gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate dal competente dirigente del Comune alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente.
2. I contenitori devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, in accordo col dirigente di cui al comma 1 e sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
3. Il dirigente di cui al comma 1 deve rendere note le norme del presente regolamento e le altre eventuali disposizioni inerenti l'igiene urbana che gli utenti dell'area sono tenuti a rispettare.

ART. 40 - LAVAGGI DI STRADE E PIAZZE

1. Il Gestore deve provvedere al lavaggio della strada con cadenze e modalità definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche e in ogni caso secondo quanto definito dal Piano economico.

ART. 41 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI PORTICI, VICOLI, STRADE E SCALINATE

1. Il lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade e scalinate sarà eseguito secondo le modalità stabilite nel Piano economico.
2. I muri utilizzati come orinatoi in modo abusivo, dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione, anche operando con specifica attrezzatura mobile, utilizzando prodotti chimici conformi alla normativa.

ART. 42 - PULIZIA DI FONTANE

1. Tutte le fontane e le fontanelle presenti nel territorio comunale dovranno essere sottoposte a periodico asporto dei rifiuti in esse abbandonati a cura del Gestore.

ART. 43 - PULIZIA CANALETTA ISOLA MEMMIA

1. Il Gestore provvede alla raccolta dei rifiuti galleggianti nella canaletta dell'isola Memmia.

ART. 44 - PRONTO INTERVENTO A SEGUITO INCIDENTI STRADALI



1. E' istituito un servizio di pronto intervento su chiamata dotato di attrezzatura e di prodotti oleoassorbenti per la pulizia della carreggiata nelle situazioni di pericolo per la mobilità (perdite di olio, gasolio etc) e nel caso di incidenti (raccolta vetri).
2. Il Comune recupererà le spese sostenute per l'intervento presso i responsabili.

ART. 45 - RECUPERO DI AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera del-Gestore.
2. Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati e/o accumulati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dei proprietari o detentori responsabili, in base alla normativa vigente.
3. Nel caso in cui i proprietari o altri responsabili non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare al Gestore gli interventi di recupero dell'area, in danno dei soggetti obbligati, e a recuperare le somme anticipate.

ART. 46 - SMALTIMENTO RIFIUTI TRATTENUTI DA CHIUSE

1. Deve essere effettuato l'invio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ottenuti dalla pulizia degli sbarramenti idraulici e dalle griglie poste a difesa degli impianti idrovori con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 47 - AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti, in modo conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento nei contenitori predisposti e gestiti dal Gestore.

ART. 48 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree esterne di somministrazione su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia di tali spazi, anche grazie all'eventuale utilizzo di adeguati contenitori da svuotarsi una volta colmi, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i titolari di attività di produzione o di vendita di alimenti e bevande, quali ad esempio pizze al taglio o bibite in lattina, rispetto all'area antistante il locale che non dovrà risultare imbrattata dai residui degli involucri delle merci vendute e, all'orario di chiusura, dovrà essere perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea



concessione in uso dell'area dovranno essere descritte qualitativamente e quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell'area data in concessione.

ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

ART. 50 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
2. Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

ART. 51 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dal Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché con l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge.



ART. 52 - PULIZIA PRESSO I CANTIERI

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddetti cantieri.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.



Titolo V - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 53 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento – ove non costituiscano reato o violazione del D.lg.152/2006 o di altre normative di settore – si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria; l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito con Deliberazione di Giunta comunale. Le violazioni principali al presente regolamento sono elencate nell'Allegato B.

2. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.

4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta agli appartenenti alla Polizia Locale. Ai fini delle attività ispettive e di accertamento sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 689/1981, la Polizia Locale si potrà avvalere della collaborazione di personale appartenente ad altri Settori del Comune di Padova, o dipendente di Enti e/o Società partecipate dal Comune, nominato con provvedimento del Sindaco previa frequenza di uno specifico percorso formativo sulla normativa ambientale, nazionale e locale, organizzato dal Comune di Padova. Sono competenti ad irrogare le sanzioni amministrative anche gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria - vedi l. 689/81 art. 13 comma quarto - appartenenti ad altri Enti che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertino violazioni al presente Regolamento.

ART. 54 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dai regolamenti comunali.

ART. 55 - ABROGAZIONE DI NORME



COMUNE DI PADOVA

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.



ALLEGATO A
CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(tratti dal punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84)

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:

Accessori per l'informatica	Lattine
Alimenti (scarti di)	Lastre (fotografiche e radiografiche)
Alimenti deteriorati	Legno (pannelli di)
Alimenti inscatolati deteriorati	Legno (scarti di)
Animali (residui di estrazione di principi attivi)	Legno (pasta di, anche umida purché palabile)
Baccelli	Linoleum
Bucce	Materiale elettrico (cavi)
Caffè (scarti di)	Metallo (imballaggi)
Camere d'aria	Moquette
Carta	Molitoria (scarti di industria)
Carta adesiva	Nastri abrasivi
Carta (fogli di)	Oli alimentari di origine animale e vegetale
Carta metallizzata	Ortaggi (scarti di lavorazione)
Carta plastificata	Paglia (prodotti di paglia)
Cartone	Pagliette (di ferro)
Caseina	Pastificazione (residui di industria)
Cassette	Pavimenti (scarti di)
Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)	Plastica
Cavi (materiale elettrico)	Plastica (fogli metallizzati di)
Cellophane	Plastica (fusti di)
Feltri (tessuti non tessuti)	Plastica (pannelli di)
Ferro (manufatti di)	Pelli
Fibre (scarti di)	Pelli (similpelle)
Fiori (scarti di)	Pellicole
Fusti (vuoti)	Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)
Frutta (scarti di lavorazione)	Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
Erbe (scarti di)	Rivestimenti (in guaine)
Gesso (frammenti di)	Roccia (lana di)
Gesso (pannelli di)	Sacchi (di carta o plastica)
Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)	Sanse esauste
Imbottiture	Segatura
Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)	Spugna di ferro
Juta (scarti di)	
Lane di vetro	
Latta (fusti di)	



COMUNE DI PADOVA

Stracci	Trucioli di legno
Stucco (frammenti di)	Vegetali (scarti di)
Sgranatura (scarti di)	Vegetali (residui di estrazione di principi attivi)
Sughero (frammenti e manufatti di)	Verdure (scarti di)
Tappezzeria	Vetro (fusti di)
Tessuti (non tessuti)	Vimini (frammenti e manufatti di)
Tessuto (scarti e ritagli di)	



ALLEGATO B

SANZIONI

	Descrizione	Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
Art. 5, comma 1	Elusione privativa comunale	25	500	125
Art. 5, comma 5	Conferimento dei rifiuti in violazione a quanto previsto dalle lettere dalla a) alla f)	25	500	250
Art. 6, comma 1	Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti	25	500	250
Art. 6, comma 4, lettera a)	Recuperare e selezionare i rifiuti nei contenitori di raccolta, presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani	25	500	125
Art.-6, comma 4, lettere b) e c)	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite dal presente Regolamento-	25	500	250
Art.-6, comma 4, lettera d)	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. Utenze domestiche	25	500	125
Art.-6, comma 4, lettera d)	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. Attività produttive	25	500	250
Art.-6, comma 4, lettera e)	Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	25	500	125
Art. 6, comma 4, lettera f)	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	25	500	125
Art.6, comma 4, lettera g)	Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione rifiuti.	25	500	125



COMUNE DI PADOVA

	Descrizione	Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
Art. 6, comma 4, lettere h) e i)	Conferire materiali accesi o non completamente spenti oppure oggetti taglienti o acuminati	25	500	250
Art.-6, comma 4, lettera j)	Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme vigenti	25	500	250
Art. 6, comma 4, lettera k)	Conferire rifiuti speciali non assimilati	25	500	250
Art. 6, comma 4, lettera l)	Incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie)	25	500	250
Art. 6, comma 4, lettera m)	Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	25	500	300
Art.6 , comma 6	Conferire, mescolati ad altri flussi, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto.	25	500	250
Art. 9, comma 4	Effettuare il compostaggio al di fuori del luogo di produzione e/o su frazione umida e verde dei rifiuti non prodotti dal proprio nucleo familiare e utilizzare i prodotti di risulta al di fuori del proprio orto, giardino e fioriere	25	500	125
Art. 9, comma 5	Collocazione della struttura di compostaggio a distanza inferiore a 5 metri dal confine di proprietà	25	500	125



COMUNE DI PADOVA

	Descrizione	Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
Art. 47 comma 1	Mancato conferimento nei contenitori predisposti dal gestore	25	500	250
Art. 48 comma 1 Art. 48 comma 2	Mancata pulizia aree esterne di somministrazione su suolo pubblico o privato ad uso pubblico	25	500	250
Art. 48 comma 3	Mancata pulizia delle aree per spettacoli viaggianti e luna park	25	500	250
Art. 49 comma 1	Pulizia e cura aree scoperte private	25	500	125
Art. 51 comma 1	Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	25	500	125
Art. 52 comma 1 Art. 52 comma 2	Mancata pulizia dei cantieri edili o simili.	25	500	250
	Ogni altra violazione al presente regolamento, ove non costituisca reato e non costituisca violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate	25	500	125